

Testo originale in nero, [modifiche concordate in blu](#).

**Accordo**

su

**l'Euro-Forum quale organo consultivo e informativo dei rappresentanti dei Dipendenti delle aziende della METRO AG, che sono rappresentate all'interno dello spazio economico europeo**

tra

**METRO AG, rappresentata dal [Responsabile delle Risorse Umane CHRO](#) e dal [Direttore Internazionale delle Relazioni per il lavoro](#). [Metro](#) strasse 1, D - 40235 Düsseldorf**

e

**[I rappresentanti dei Dipendenti dell'Euro-Forum](#)**

**1. Finalità**

In seguito alla progressiva internazionalizzazione del METRO Group le parti contraenti desiderano incentivare il dialogo sociale tra i rappresentanti dei Dipendenti in ambito internazionale e richiamano fermamente l'attenzione sull'importanza di costruttivi rapporti di lavoro.

Le parti contraenti confermano che l'Euro-Forum viene costituito in aggiunta ai sistemi ed ai rapporti di lavoro dei rappresentanti dei Dipendenti e delle trattative collettive già presenti localmente e/o a livello nazionale.

Questo accordo non pregiudicherà diritti, compiti e facoltà dei sistemi nazionali e/o locali.

Le parti contraenti dichiarano che, negli stati membri dell'[Area Economica Europea](#), l'Euro-Forum assolve la funzione di un comitato aziendale europeo, secondo quanto disposto dalla legge relativa [alla Direttiva dei Comitati 2009/38/EC](#) e ai comitati di lavoro europei ([Gesetz über Europäische Betriebsräte / EBRG](#)), [del 28 ottobre 1996 e riorganizzato il 7 dicembre 2011](#).

**2. Ambito di applicazione & definizioni**

L'ambito di applicazione di questo accordo si estende alle aziende della METRO AG con sede

all'interno del SEE (spazio economico europeo) nelle quali la METRO AG ha una partecipazione di

maggioranza ([o su cui METRO AG esercita un'influenza predominante ai sensi dell' ART.6 dell' EBRG](#)), nonché ai loro Dipendenti.

**[2.1 Definizione dei ruoli all'interno dell'Euro-Forum](#)**

**[Impiegato](#)**: un dipendente di una società nel Gruppo METRO avente un contratto di lavoro

**Rappresentante/delegato dei Dipendenti:** i Dipendenti nominati e / o eletti, a norma dell'articolo 3.3 e in congiunzione con l'articolo 3.1B

**Direzione:** Indica il livello di direzione appropriato di METRO Group o di una società di METRO Group, a seconda della natura della problematica.

**Coordinatore dell'Euro-Forum:** il rappresentante della Direzione nominato dal Consiglio di amministrazione di METRO AG / CHRO METRO AG per rappresentare METRO AG in tutti i contatti con i Rappresentanti dei Dipendenti dell'Euro-Forum.

## 2.2 Definizione di informazione e consultazione

**Informazione** nel contesto del presente accordo è definita come: la comunicazione di dati su argomenti oggetto del presente accordo. Il contenuto dell'informazione, il tempo in cui, e il modo in cui viene fornita, deve essere tale da permettere ai rappresentanti dei Dipendenti di:

- a) prendere conoscenza del suo oggetto ed esaminarlo;
- b) effettuare una valutazione dettagliata del suo possibile impatto, e
- c) se del caso, prepararsi per la consultazione con la Direzione

**Consultazione**, nel contesto del presente accordo, è definita come: lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei Dipendenti e la Direzione alla data e secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei Dipendenti di esprimere un giudizio sulla base delle informazioni fornite in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ed entro un termine ragionevole, che può essere preso in considerazione dalla Direzione. La consultazione deve permettere ai rappresentanti dei Dipendenti di incontrare la Direzione e di ottenere una risposta motivata a ogni parere espresso. Il Coordinatore dell'Euro-Forum e il Presidente decidono congiuntamente se e in quale forma l'incontro con la Direzione dovrebbe avere luogo.

## 2.2 Definizione di internazionale

Nel contesto del presente accordo, le questioni **internazionali** applicabili significano che i Dipendenti di almeno 2 paesi inseriti nell'accordo, oppure riguardanti Metro Group nel suo complesso nell'ambito dell'applicazione geografica del presente Accordo, sono significativamente influenzati da uno o più dei cosiddetti " soggetti d'informazione / consultazione ", elencati all'articolo 6.2 . Esse possono includere le questioni che, a prescindere dal numero dei paesi oggetto del presente accordo sono di notevole importanza per i Dipendenti di cui al presente accordo, in termini di portata dei loro effetti potenziali o che comportano il trasferimento di attività tra i paesi contemplati nel presente accordo. In caso di dubbio, il Comitato Direttivo può chiedere e cercare chiarimenti dal/con il Coordinatore Forum euro.

Le informazioni fornite ai rappresentanti dei Dipendenti, nonché la consultazione dei rappresentanti dei Dipendenti è limitata alle questioni internazionali.

## 3. Composizione

### 3.1 L'Euro-Forum è costituito come segue:

#### a. Rappresentanti dei datori di lavoro:

Un membro o più membri della direzione della METRO AG forniti dal **Coordinatore dell'Euro-Forum**.

Ulteriori rappresentanti del datore di lavoro che per es. rappresentano i diversi paesi e/o le diverse linee di vendita partecipano in base a accordi con il Comitato Direttivo, [in quanto invitati da o tramite il Coordinatore dell'Euro-Forum](#).

**b. Rappresentanti dei Dipendenti in Europa:**

Il numero dei rappresentanti dei Dipendenti (Delegati), che vengono inviati dai paesi dell'ambito di applicazione di questo accordo, è indicato nell'allegato. L'allegato può essere aggiornato ogni due anni [dal Coordinatore dell'Euro-Forum](#)

Possono ricevere la nomina di Delegato solo i Dipendenti Dipendenti- con contratto non revocato- di una delle società operative comprese al punto 2 del presente accordo. Il rapporto di lavoro deve sussistere da almeno 1 anno, [e aventi un valido mandato di rappresentanza degli impiegati del suo paese di lavoro a livello europeo come da punto 3.3](#) E' consentito un numero massimo di 30 Delegati, con un minimo di 1 delegato per paese per [i paesi aventi meno di 500 Dipendenti](#). Tali paesi entro l'ambito del presente accordo, [aventi meno di 500 Dipendenti, verranno rappresentati da un altro paese](#). La comunicazione fra i paesi verrà facilitata tramite la fornitura di alcuni mezzi.

Le parti si riservano la facoltà, di adattare in base a decisione unanime durante la durata dell'accordo il numero complessivo dei delegati nonché il criterio di distribuzione (vedi allegato).

Ciò vale anche per il numero e la composizione dei membri del Comitato Direttivo.

A tale proposito si deve tener debitamente conto della relativa distribuzione dei Dipendenti sui diversi paesi.

Per ogni delegato presente nell'Euro-Forum si deve nominare un membro sostituto che rappresenti il delegato stesso in caso di assenza di quest'ultimo.

**C. Osservatori:**

In seguito a comuni accordi tra il Comitato Direttivo e il [Coordinatore dell' Euro-Forum](#) possono venire invitati al congresso annuale degli osservatori. Possono fungere come tali esclusivamente i rappresentanti dei Dipendenti che sono stati nominati democraticamente ai sensi dell'accordo ILO. Gli ulteriori paesi sono le nazioni europee (inclusa la Turchia) in cui il METRO Group è rappresentato e che non appartengono (ancora) al SEE. Nella procedura di nomina si può coinvolgere l'UNI Europa Commerce in funzione di consulente.

[Il Coordinatore dell'Euro-Forum garantirà la conoscenza da parte degli osservatori dei propri obblighi di riservatezza/confidenzialità secondo quanto previsto dall'articolo 7.](#)

**3.2 Composizione del Comitato Direttivo**

Nell'ambito della prima assemblea plenaria, la quale segue alle elezioni dei delegati per un nuovo mandato, [i rappresentanti dei Dipendenti dell'Euro-Forum](#) eleggono un [Presidente, un Vice Presidente, e un Segretario](#). Il loro mandato [ha validità quadriennale](#). Il vicepresidente assume gli obblighi del presidente [o del segretario](#) nell'evenienza che durante il mandato la carica dovesse divenire vacante. In tal caso nell'assemblea annuale successiva verrà eletto un nuovo [presidente o segretario](#) per la rimanente durata del mandato. [Il presidente, il vice presidente, e il segretario](#) devono essere membri dell'Euro-Forum.

I rappresentanti dei Dipendenti scelgono, al loro interno, sette delegati, inclusi il [presidente, il vice presidente e il segretario](#), per la costituzione di un Comitato Direttivo. Due di essi provengono dalla Germania, e i rimanenti cinque da altri paesi. [Inoltre nomineranno fra di essi 3 sostituti \(uno dalla Germania e uno da altri Paesi\) i quali potranno partecipare ai meeting del Comitato Direttivo, agire per conto di un delegato per Comitato Direttivo in sua assenza](#). Nel periodo che intercorre tra un'assemblea plenaria e quella successiva il

Comitato Direttivo rappresenta gli interessi dei [rappresentanti dei Dipendenti](#) dell'Euro-Forum.

Specialmente in caso di circostanze internazionali straordinarie o decisioni, in particolare in caso di trasferimenti, assunzioni, costituzioni o parti importanti degli stessi, la chiusura di assunzioni, costituzioni o parti importanti di essi, costituzioni o parti importanti di essi, o esuberi di personale, il Comitato Direttivo deve venire informato e consultato immediatamente ai sensi dell'art. 2.2.

In casi specifici e in accordo con il [Coordinatore dell'Euro-Forum](#) il Comitato Direttivo ha la facoltà nel singolo caso di invitare delegati provenienti da paesi interessati dai provvedimenti o di indire un'assemblea straordinaria dell'intero Euro-Forum.

### 3.2.1 Ruolo del Comitato Direttivo e del Coordinatore dell'Euro-Forum

Il Presidente presiede le riunioni del Comitato Direttivo ed è il portavoce dell'Euro-Forum. Il segretario cura la comunicazione, i verbali, ecc.

I verbali delle riunioni congiunte del Comitato Direttivo e del Coordinatore dell'Euro-Forum/Direzione devono essere approvati sia dal Presidente sia dal Coordinatore dell'Euro-Forum.

Il Comitato Direttivo e il Coordinatore dell'Euro-Forum saranno congiuntamente responsabili della pianificazione, del contenuto e della preparazione di ogni riunione dell'Euro-Forum. Il Coordinatore dell'Euro-Forum e il Comitato Direttivo opereranno per consenso.

Più in particolare, il Coordinatore dell'Euro-Forum e del Comitato Direttivo devono occuparsi di quanto segue:

- 1 Ordine del giorno delle riunioni;
- 2 Revisione delle bozze dei verbali delle riunioni;
- 3 Fornire la risoluzione delle controversie in prima istanza;
- 4 Coordinare la formazione e l'impiego di esperti;
- 5 Servizio di interpretariato/traduzione
- 6 Elaborazione di un programma di lavoro

Il Coordinatore dell'Euro-Forum e del Comitato Direttivo si incontreranno di persona almeno due volte l'anno - al di fuori della normale sessione plenaria dell'Euro-Forum - per pianificare la riunione plenaria, per una rassegna di lavoro o per discutere di qualsiasi altra attività rilevante. Il Coordinatore dell'Euro-Forum e il Presidente decidono congiuntamente la forma e il luogo di questi incontri.

### 3.3 Nomina dei rappresentanti dei Dipendenti

La designazione dei rappresentanti dei Dipendenti avviene sulla base delle relative disposizioni di realizzazione nazionali della direttiva CE vigenti nei relativi paesi per la fondazione di un comitato aziendale europeo su base legale. In caso non dovesse esistere una disposizione di realizzazione nazionali i delegati devono venire nominati da parte del datore di lavoro/dei datori di lavoro esistente/i. Lo stesso vale per la nomina di membri sostituti. Nel procedimento di designazione è possibile avvalersi della consulenza della UNI Europa Commerce.

I delegati restano in carica per quattro anni. Essi possono venire rieletti. La prima costituzione sulla base di questo accordo avrà luogo nell'anno 2014 e avrà poi luogo regolarmente ogni 4 anni.

Se un delegato abbandona la sua impresa, il mandato viene [inizialmente](#) trasferito al membro

sostituto nazionale fino a una nuova elezione nel paese interessato. Lo stesso avviene qualora il delegato prescelto rinunci al mandato.

**3.4** L'attività all'interno dell'Euro-Forum non deve comportare né svantaggi né vantaggi per i rappresentanti dei Dipendenti.

Nello svolgimento della propria funzione, avranno diritto alla stessa tutela fornita ai rappresentanti dei Dipendenti dalla legislazione nazionale e/o pratica in vigore nel proprio paese di lavoro.

Le stesse regole di tutela dovranno essere applicate ai sostituti dei rappresentanti dei Dipendenti dell'Euro-Forum.

### **3.5 Ore di permesso**

I rappresentanti dei Dipendenti hanno il permesso di usufruire di ore di permesso in misura ragionevole durante l'orario di lavoro al fine di svolgere le proprie funzioni. Queste ore saranno considerate orario di lavoro e dovranno essere retribuite come tali. Queste ore dovranno essere conformi alla legislazione locale e al contratto nazionale di lavoro o alla politica aziendale applicabile. Resta inteso tra le parti che la ragionevolezza del tempo sarà determinata dalla natura del loro ruolo all'interno dell'Euro-Forum.

In caso di problemi riguardanti quanto sopra, un rappresentante dei Dipendenti potrà sottoporre il caso al Presidente e / o al Segretario del Comitato Direttivo, che cercheranno di risolvere il problema insieme al Coordinatore dell'Euro-Forum.

## **4. Esperti**

L'Euro-Forum e il Comitato Direttivo avranno il diritto di invitare al massimo due esperti a loro scelta, come e quando necessario per il corretto svolgimento delle proprie funzioni. Tali esperti potranno anche essere rappresentanti dell'UNI Europa Commerce. Le parti concordano che l'uso di consulenti interni aventi conoscenza dell'argomento discusso a supporto del Comitato Direttivo/Euro Forum costituiranno una scelta preferenziale. Il Comitato Direttivo potrà invitare un massimo di due esperti agli incontri con la Direzione. Gli esperti potranno presenziare gli incontri con la Direzione per il tempo necessario alla discussione dell'argomento in oggetto. I nominativi dovranno essere comunicati al coordinatore dell'Euro-Forum almeno 3 settimane prima dell'incontro con la Direzione. L'approvazione non sarà necessaria qualora si tratti di un esperto rappresentante della UNI Europa Commerce. Gli esperti dovranno rispettare le precedenti regole contabili e di consulenza di METRO AG e firmare un accordo di riservatezza per ciascun incontro a cui presenzieranno.

L'obbligo della Direzione a sostenere i costi sarà limitato ad un solo esperto, se non diversamente concordato.

## **5. Organizzazione dell'Euro-Forum**

**5.1** L'Euro-Forum si riunisce almeno una volta l'anno. Una volta ogni due anni il Comitato Direttivo e il Coordinatore dell'Euro-Forum possono convenire di organizzare una riunione plenaria straordinaria per concentrarsi totalmente su un argomento specifico del programma di lavoro approvato dal Comitato Direttivo e dal Coordinatore dell'Euro-Forum. Le riunioni plenarie sono presiedute congiuntamente dal Coordinatore dell'Euro-Forum e dal Presidente. Il luogo e la data della riunione plenaria sono stabiliti dal Coordinatore dell'Euro-Forum.

**5.1.2** Qualora particolari circostanze coinvolgano almeno due paesi lo richiedano, le parti possono, di comune intesa, tenere altre assemblee. Questi incontri straordinari dovranno essere stabiliti per tempo con il Comitato Direttivo.

**5.2** I rappresentanti dei Dipendenti, con esclusione dei rappresentanti dell'impresa, e sotto la presidenza del Presidente e del Comitato Direttivo, possono riunirsi in un incontro preliminare e un incontro successivo al meeting. L'incontro preliminare deve svolgersi nella mattinata del primo giorno dell'assemblea annuale e l'incontro successivo immediatamente dopo la riunione plenaria. Quest'ultima pertanto, inclusi i colloqui preliminari e le discussioni a essa seguenti, avrà una durata massima di due giorni consecutivi escluso il viaggio.

**5.3** Le parti concordano che, in considerazione della progressiva internazionalizzazione, per un'efficiente comunicazione è strettamente indispensabile una lingua comune.

La lingua comune parlata al congresso sarà in futuro l'inglese. Si consiglia pertanto che i rappresentanti dei Dipendenti acquisiscano rapidamente conoscenze di inglese. I rappresentanti dei Dipendenti che non hanno ancora l'adeguata padronanza della lingua inglese riceveranno un adeguato insegnamento attraverso le relative società. Le spese per i corsi di inglese verranno sostenuti previo accordo dalla METRO AG. La durata dei corsi non viene considerata come orario di lavoro. Lo studio della lingua verrà effettuato, per quanto possibile, durante l'orario di lavoro. In caso di problemi, un rappresentante dei Dipendenti potrà sottoporli all'attenzione del Comitato Direttivo, il quale cercherà di risolverli insieme al Coordinatore dell' Euro-Forum.

Ai fini di garantire che tutti i rappresentanti dei Dipendenti possano prendere parte attivamente alle sedute dell'Euro-Forum e del Comitato Direttivo, la METRO AG metterà a disposizione dei rappresentanti dei Dipendenti che non dispongono di sufficienti conoscenze della lingua inglese un servizio di interpretariato simultaneo. Tale interpretariato può avvenire in forma attiva e passiva o solo passiva, nei casi in cui i rappresentanti dei Dipendenti interessati siano in grado di seguire la conferenza in lingua inglese o in un'altra delle lingue in cui viene offerto un interpretariato attivo. La necessità di interpreti verrà stabilita in accordo tra il Coordinatore dell'Euro-Forum e il Comitato Direttivo.

**5.4** La METRO AG si prende carico delle spese per l'assemblea plenaria, compreso l'incontro precedente e successivo e la giornata di formazione dei Dipendenti incluse le spese di vitto e alloggio per i delegati. Inoltre sono a suo carico anche le spese per il servizio d'interpretariato. Le imprese collegate si assumono le spese per il viaggio di andata e di ritorno dei delegati, inclusi eventuali forfait per spese di trasferta in conformità alle direttive sulle spese di viaggio vigenti nelle singole società.

Vecchio 5.5. spostato a 3.5

**5.5** I rappresentanti dei Dipendenti dell'Euro-Forum potrà stabilire le proprie regole procedurali, le quali verranno notificate al Coordinatore dell'Euro-Forum

## **6. Contenuti delle assemblee**

**6.1** Nel corso dell'assemblea plenaria vengono trattati esclusivamente temi riguardanti almeno due paesi (come indicato nell'art. 2.3 precedente).

Le problematiche puramente nazionali verranno affrontate nel dialogo sociale all'interno delle rispettive aziende/paesi.

**6.2** **Almeno** una volta all'anno (solare), i rappresentanti dell'Euro-Forum verranno informati e consultati **dalla Direzione** riguardo allo sviluppo degli affari e alle prospettive del gruppo o di società del gruppo attive in più paesi.

Spostato a 7.2

Rientrano **tra i contenuti oggetto di informazione e consultazione ai sensi delle condizioni internazionali definite nell'art. 2.3:**

- struttura del Gruppo e situazione economica e finanziaria
- previsto sviluppo **degli affari e delle vendite**
- situazione dell'occupazione e presumibile sviluppo
- investimenti (**programmi di investimento**)
- modifiche basilari dal punto di vista organizzativo e/o strutturale
- **introduzione di nuovi processi lavorativi**
- trasferimento in altri paesi di aziende, **iniziative imprenditoriali** o parti sostanziali di esse
- associazioni internazionali o divisioni di aziende/parti sostanziali di esse
- chiusura di aziende/parti sostanziali di esse o limitazione delle loro attività, se ciò comporta ripercussioni a livello internazionale
- **Eccessi di personale collettivi**

**Il Coordinatore dell' Euro-Forum e il Comitato Direttivo potranno concordare congiuntamente ulteriori elementi del programma oppure decidere di organizzare una riunione extra-plenaria su un argomento specifico secondo quanto indicato nell'articolo 5.1.2**

Si consiglia che i partecipanti all'Euro-Forum durante l'intervallo tra una seduta annuale e quella successiva si informino riguardo allo sviluppo del METRO Group per quanto riguarda i suddetti argomenti e utilizzino a tale scopo le fonti disponibili, come per es. relazione di bilancio, rapporto sulla sostenibilità e rapporto trimestrale.

**I documenti e le presentazioni saranno redatte nella lingua dell'azienda (inglese) e, laddove necessario, anche in altre lingue. Ciò verrà concordato fra il Coordinatore dell'Euro-Forum e il Comitato Direttivo. Per quanto possibile, i documenti e le presentazioni importanti per la riunione plenaria dell' Euro-Forum verranno distribuiti ai rappresentanti dei Dipendenti almeno tre settimane prima della riunione plenaria.**

**6.3** L'ordine del giorno **dell'assemblea plenaria** viene redatto dal coordinatore dell' **Euro-Forum** di comune intesa con il Comitato Direttivo **ai sensi dell'art. 3.2.1** e viene distribuito ai **rappresentanti dei Dipendenti** almeno **quattro** settimane prima **dell'assemblea plenaria**

La compilazione e la diffusione ai sensi delle relative leggi nazionali e procedure locali deve avvenire entro 6 settimane dalla conclusione dell'assemblea plenaria. **Il riepilogo dei verbali dovrà essere tradotto nelle lingue decise dal Coordinatore dell' Euro-Forum e dal Comitato Direttivo.** Le parti contraenti concordano che non è permesso diffondere notizie sugli accordi presi durante l'assemblea prima della pubblicazione del verbale.

**I membri dell'Euro-Forum dovranno comunicare il lavoro dell'Euro-Forum ai Dipendenti che rappresentano, facendo uso di enti locali di rappresentanza dei Dipendenti e di altri mezzi di comunicazione allo scopo di garantire un input locale prima delle riunioni dell'Euro-Forum e la comunicazione delle informazioni in seguito alle riunioni.**

## 7. Collaborazione basata sulla fiducia / riservatezza

**7.1** La direzione del Gruppo, i rappresentanti dei Dipendenti e gli esperti lavorano all'interno dell'Euro-Forum in piena fiducia reciproca e nell'interesse dei Dipendenti, del Gruppo e delle singole società del Gruppo che operano a livello internazionale. [Tutte le parti concordano che una comunicazione aperta è essenziale per il buon esito dell'Euro-Forum. Tuttavia, i partecipanti all'Euro-Forum, compresi gli osservatori, sono tenuti a non diffondere né utilizzare i segreti aziendali e commerciali di cui essi vengono a conoscenza attraverso la loro appartenenza all'Euro-Forum e che la direzione del Gruppo ha indicato espressamente come soggetti alla riservatezza, secondo la legislazione indicata nel presente accordo.](#) Ciò vale anche dopo il proprio ritiro e/o esclusione dall'Euro-Forum. [Qualsiasi decisione di classificare le informazioni come riservate dovrà essere spiegata dalla Direzione.](#)

**7.2** L'esposizione di tali questioni riguardanti i processi che si svolgono nelle singole società non è obbligatoria se la comunicazione di queste informazioni potrebbe la propria azienda o i segreti commerciali o violasse le leggi vigenti.

## 8. Comunicazione tra i membri dell'Euro-Forum

Ai fini di garantire un'efficiente comunicazione tra i [rappresentanti dei Dipendenti](#) e mettere a disposizione uno strumento di training linguistico ai sensi del paragrafo 5.3, la METRO AG provvederà affinché ogni [rappresentante dei Dipendenti](#) possa disporre di un [adeguato accesso alle strutture preposte alla comunicazione](#). Ciò dovrà includere accesso ad un computer connesso ad internet, possibilità di effettuare [telefonate internazionali quando necessario ed un account email personale aziendale](#). I costi per l'uso del computer saranno a carico dell'azienda [associata del rappresentante dei Dipendenti](#).

## 9. Formazione dei rappresentanti dei Dipendenti durante l'Euro-Forum

E' previsto che i rappresentanti dei Dipendenti, nell'ambito dell'Euro-Forum, siano adeguatamente preparati a svolgere un ruolo significativo. Quindi, se necessario, verrà fornita una formazione adeguata sulla base delle esigenze espresse dai rappresentanti dei Dipendenti. I membri dell'Euro Forum hanno diritto ad un totale di 8 giorni di formazione comprensivi di formazione di gruppo e individuale, ogni quattro anni. In circostanze particolari, in base agli accordi con il coordinatore dell'Euro Forum, potranno essere organizzate giornate integrative di formazione. Il tempo necessario per la formazione verrà considerato come tempo dedicato al lavoro. I temi e le modalità delle sessioni di formazione per i rappresentanti dei Dipendenti saranno concordati dal Coordinatore dell'Euro-Forum e dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo informerà il coordinatore dell'Euro Forum in tempo utile in merito a ciascun evento formativo dell'Euro Forum. Per motivazioni pratiche la formazione sarà, per quanto possibile, effettuata in combinazione con la riunione plenaria.

## 10. Periodo di preavviso

**10.1** Il presente accordo ha una durata illimitata, [secondo l'articolo 11.1](#) Esso può essere risolto previo un termine di preavviso di sei mesi fino al termine di un anno, ma non prima del [31 marzo 2018](#). La risoluzione da parte di rappresentanti dei Dipendenti dovrà essere [notificata](#) dal Comitato Direttivo e soggetta a una risoluzione a maggioranza da parte dei rappresentanti dei Dipendenti. La Società dovrà comunicare la risoluzione al Comitato Direttivo tramite il [Coordinatore dell'Euro-Forum](#). Per essere efficaci, le rescissioni devono essere presentate per iscritto.

### [Spostato a 11.1](#)

**10.2** In caso di rescissione del presente Contratto, le parti convengono di avviare senza



indugio i negoziati al fine di stipulare un nuovo accordo. Il presente accordo resta in vigore fino a quando non sarà stato implementato un nuovo accordo CAE.

## 11. Modifiche/adattamenti

11.1 Le parti del presente accordo hanno il diritto di modificare lo stesso in qualsiasi momento durante la sua validità e di comune accordo.

11.2 In caso di modifica significativa della struttura risultante da, per esempio, una fusione, acquisizione o cessione importante, si applicano le seguenti disposizioni:

- Se un ramo di azienda o impresa è ceduto da METRO GROUP, esso verrà escluso dal campo di applicazione del presente accordo.
- Se un ramo di azienda o impresa è acquisito da METRO GROUP, il presente Contratto prevarrà su qualsiasi accordo corrispondente stipulato dall'impresa acquisita, e rappresentanti dei Dipendenti attuali rappresenteranno gli interessi dei Dipendenti dell'impresa acquisita, a meno che al paese interessato non verrà assegnato un ulteriore rappresentante dei Dipendenti a causa del numero di Dipendenti coinvolti. In questo caso, potrà aver luogo un'elezione secondo le regole e gli usi del paese in questione.
- Nel caso in cui l'acquisizione comporti l'aggiunta di un paese non rappresentato in precedenza, sarà selezionato un numero adeguato di rappresentanti provenienti da quel paese.
- In altre circostanze che comportino un cambiamento significativo della struttura, il Coordinatore dell'Euro Forum e del Comitato Direttivo si riuniranno immediatamente per determinare se sia necessario modificare il presente accordo, tenendo conto della modifica della struttura, mantenendo nella massima misura possibile, le disposizioni e i principi del presente Accordo. Le parti lavoreranno in uno spirito di collaborazione con l'obiettivo di raggiungere un consenso relativamente ad un'azione adeguata.

## 12. Clausole finali

12.1 Qualora determinate disposizioni del presente accordo non siano valide o vengano invalidate, per il resto del suo contenuto l'accordo rimane efficace. In tal caso le controparti apporteranno a tale accordo adeguate modifiche o integrazioni.

12.2 Le parti contrattuali concordano che singole disposizioni del presente accordo, in caso di modifiche essenziali nella direttiva 2009/38/EC [trasposta nella legislazione tedesca](#) per i Comitati di Lavoro Europei potranno venire ridiscusse ed eventualmente modificate.

12.3 Le parti contraenti riconoscono concordemente l'Euro-Forum come unico collegio di consultazione e informazione internazionale all'interno del METRO GROUP in Europa; si esclude pertanto in modo particolare la formazione di analoghi comitati all'intero dei singoli settori.

12.4 Il presente accordo viene tradotto in tutte le lingue dei paesi in cui esso ha validità. Vengono sottoscritte dalle parti contrattuali la versione tedesca e la versione [inglese](#) dell'accordo. In caso di controversie fa fede la versione inglese

12.5 Il documento allegato relativo ai criteri di ripartizione dei delegati costituisce parte

integrante del presente accordo.

**12.6** Il presente accordo viene considerato legalmente vincolante in base alla legislazione tedesca. In caso di controversie sull'interpretazione del presente accordo, e nel caso in cui nessuna risoluzione venga trovata dalla Direzione o dal Comitato Direttivo o da entrambi, la Direzione e il Comitato Direttivo avranno diritto a richiedere che la controversia venga risolta in tribunale.

**12.7** Il Tribunale competente per controversie legate al presente accordo è il tribunale di Düsseldorf (Germania).

**12.8** Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 2014

## Firme METRO AG

---

**Heiko Hutmacher**  
**CHRO METRO AG**  
**METRO AG**

---

**Peter Wiesenekker**  
**Direttore relazioni sindacali internazionali**

## Membri Euro Forum

---

**Gerald Reinosa**  
**Presidente**

---

**Dirk Beyne**  
**Segretario**

I nominativi e le firme degli altri rappresentanti dei Dipendenti sono sulla pagina successiva.

UNI Europa Commerce è stata coinvolta nello sviluppo del presente accordo ed esprime il suo compiacimento per l'avanzamento dell'Euro-Forum di METRO GROUP sulla base dell'accordo. L'Euro-Forum fornisce un importante contributo alla promozione del dialogo sociale tra Dipendenti e datori di lavoro a livello europeo.

---

Laila Castaldo

(UNI Europa Commerce)

I nominativi e le firme degli altri rappresentanti dei Dipendenti sono sulla pagina successiva.

## Appendice

Paese	N. rappresentanti dei Dipendenti (Febbraio 2011)	Conteggio al 31/06/2011	Conteggio al 31/12/2013 (escl. REAL EE)	Conteggio al 31/12/2013
Belgio	2	6.195	6.659	2
Danimarca	1	770	779	1
Germania	4	111.890	106.985	4
Francia	2	8.950	8.926	2
Grecia	1	2.239	1.859	1
Italia	2	11.378	11.400	2
Lussemburgo	0	66	137	0
Olanda	2	8.517	9.253	2
Austria	1	4.513	4.849	1
Portogallo	1	2.306	1.728	1
Spagna	2	9.963	10.064	2
Polonia	3	24.199	11.771	2
Slovacchia	1	1.237	1.387	1
Repubblica Ceca	1	3.589	3.489	1
Ungheria	1	4.499	3.858	1
Romania	2	11.690	5.999	2
Croazia	0	NA		1
<b>Totale</b>		<b>212.001</b>	<b>190.181</b>	<b>26</b>

### Distribuzione nell'accordo 2013:

- Per stato partecipante: 1 membro
- > 5,000 Dipendenti: 2 membri
- > 15,000 Dipendenti: 3 membri
- > 50,000 Dipendenti: 4 membri